



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119

del 28.05.2007

O G G E T T O

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Molfetta ad istanza Sig.ra Lucrezia Minervini per adeguamento indennità di esproprio nei comparti edilizi nn. 6 e 7. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Molfetta promosso dalla Sig.ra Minervini Lucrezia per ivi sentire condannare il Comune di Molfetta, all'udienza del 14.06.2007, al pagamento in suo favore della somma di €394.406,91 a titolo di indennità di esproprio dei suoli di cui alla particella 155 del foglio 18 interessati alla realizzazione dei comparti edilizi n. 6 e n. 7 del PRGC,

Considerato che l'azione dell'attrice è tesa a contestare le modalità di calcolo dell'indennità espropriativa come operata dall'U.T.C. nella misura del 50% del valore venale dei suoli espropriati ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 11.07.1992 n. 333 come convertito con Legge 08.08.1992 n. 359, alla luce della sentenza in data 29.07.2004 emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha dichiarato il criterio indennitario di cui alla succitata normativa violativo della protezione assicurata al diritto di proprietà dell'art. 1, prot. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ritenuto che le censure avanzate dall'attrice con l'atto di citazione siano da respingere per le seguenti motivazioni:

- il procedimento espropriativo è iniziato in vigenza dei criteri di cui all'art. 5-bis della Legge n. 359/92, dato che i decreti espropriativi sono del 26.11.2002 e le dichiarazioni di accettazione degli atti di cessione bonaria sono del gennaio e febbraio 2003, mentre il nuovo T.U. sulle espropriazioni è entrato in vigore il 30 giugno 2003;
- la Sig.ra Minervini ha liberamente e incondizionatamente accettato la cessione bonaria dei suoli, accettando quindi tutte le clausole e i criteri della stessa cessione;
- non possono trovare giustificazione le riserve mentali addotte dall'attrice a pag. 3 della citazione che non hanno alcun valore, se non di considerazioni personali della controparte;
- le sentenze citate da controparte sono tutte successive alla conclusione del procedimento che del resto, si ripete, si è concluso in pieno accordo fra le parti;
- non risulta che a tutt'oggi il legislatore italiano abbia recepito le statuizioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia, per cui – allo stato – non c'è alcun fondamento giuridico nelle pretese della controparte;

Ritenuto, conseguentemente, per le dettagliate motivazioni esposte ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Minervini Lucrezia, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Lamberto Piccininni, da Molfetta;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Lamberto Piccininni, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n.17, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Minervini Lucrezia dinanzi al Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Molfetta per adeguamento indennità di esproprio dei comparti edilizi meglio descritti in premessa, con possibilità di associare altro legale, ma con unica parcella per le due prestazioni, secondo le modalità di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.